

# **REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL RINNOVO DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE DEL CRAL DEL COMUNE DI PERUGIA**

## **Art. 1**

Il presente regolamento è predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci come previsto dallo Statuto dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci nomina le persone che si sono candidate per comporre la Commissione Elettorale, individua la data e l'ora entro cui inviare le liste dei candidati a pena di esclusione e decide la data delle elezioni.

## **Art. 2**

Il regolamento Elettorale disciplina le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo, composto da minimo 5 membri, fino ad un massimo di 7 membri, del Collegio dei Revisori dei Conti, composto da n. 3 membri, e del Collegio dei Probiviri, composto da n. 3 membri.

## **Art. 3**

Hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con l'iscrizione all'Associazione e che figurano nel Registro degli Iscritti da almeno un mese.

## **Art. 4**

Le elezioni avverranno a scrutinio segreto e saranno interamente gestite dalla Commissione Elettorale, costituita da 3/5 Soci del CRAL, che non hanno presentato la loro candidatura per gli Organi che dovranno essere eletti.

## **Art. 5**

Alla Commissione Elettorale si riconoscono pieni poteri decisionali in materia di elezioni.

## **Art. 6**

La Commissione Elettorale è designata dall'Assemblea dei Soci e dovrà ottemperare alle seguenti procedure:

- a) eleggere al suo interno un Presidente;
- b) organizzare e sovrintendere al regolare svolgimento delle elezioni (preparazione delle schede e/o utilizzo dei mezzi informatici per l'espletamento del voto on line ... ecc.)

- c) conteggio dei voti, compilazione dei relativi verbali e proclamazione del risultato elettorale;
- d) decidere su eventuali ricorsi.

### **Art. 7**

La Commissione Elettorale dovrà garantire la segretezza e la regolarità del voto, sia che questo venga espletato con la tradizionale modalità delle schede, preventivamente timbrate e vidimate da almeno due componenti la Commissione Elettorale, sia che venga espletato con l'ausilio dei mezzi informatici.

Le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo si effettueranno per liste e queste dovranno contenere cinque nominativi più tre riserve;

le candidature per il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri dovranno essere presentate in maniera individuale.

Non è possibile effettuare la propria candidatura per più di un Organismo da eleggere

Se allo scadere dei termini previsti non verrà presentata alcuna lista si procederà alla riapertura dei termini per 15 gg per la presentazione di singole candidature

### **Art. 8**

Gli elettori avranno a disposizione 3 schede prestampate e/o in formato elettronico, riportanti ognuna le liste con i nominativi dei Soci candidati per ciascun organo statutario da rinnovare.

Se entro la data stabilita per la presentazione delle liste venisse presentata un'unica lista per il rinnovo del Consiglio Direttivo questa sarà considerata, dalla Commissione Elettorale, automaticamente eletta senza procedere alle votazioni.

Se entro la data stabilita per la presentazione delle candidature per il collegio dei revisori e/o il collegio dei probiviri ci saranno solo tre nominativi questi saranno considerati, dalla Commissione Elettorale, automaticamente eletti senza procedere alle votazioni.

Se le liste presentate saranno due o più e i nominativi per gli altri due collegi saranno più di tre si metterà in atto la procedura per le votazioni.

### **Art. 9**

Ciascuna lista sarà identificata con un numero progressivo da 1 in avanti considerando la data e l'ora in cui la lista è stata presentata.

Le votazioni, se possibile, saranno effettuate in modalità telematica con la collaborazione dei colleghi dell'U.O. Informatica.

Al termine delle votazioni la Commissione esaminerà i risultati e proclamerà vincitrice la lista che ha conseguito più voti, proclamando i cinque componenti del nuovo Direttivo. La Commissione poi procederà a proclamare altri due membri individuati tra i primi due della lista classificata seconda.

Il nuovo Direttivo si comporrà quindi di sette membri.

Nella stessa seduta la Commissione Elettorale, dopo aver esaminato i risultati e procede alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

### **Art. 10**

I soggetti proclamati eletti si insedieranno nella prima riunione del Direttivo successiva alle elezioni, entro 15 giorni dalle stesse, ovvero dalla proclamazione da parte della Commissione Elettorale, nell'ipotesi di presentazione di un'unica lista.

### **Art. 11**

Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale da parte di qualsiasi elettore, entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.

La commissione Elettorale deciderà nel merito entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.